



Corte D'Appello di Brescia

(Parte)M Ri.

Avv. Remus Luigi
VIA S. ... 9
25123 BRESCIA BS
Avv. REMUS LUIGI
VIA VITTORIO EMANUELE II, 31
25122 BRESCIA BS

Sezione 01 - Via L. Gambara 40 BRESCIA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Volontaria

Numero di ruolo generale: 217/2010

Giudice:	MIGLIO ANTONIETTA
Data prossima udienza:	Ore:
Parti nel procedimento	
Ridorrente principale	Avv. N. ...
Resistente Principale	Avv. S. ...
	Avv. ...

IL CASO.it

Oggetto:

Testo comunicazione

vedasi copia allegata

Brescia 17/11/2010

IL CANCELLIERE

N. 217/2010 V.G.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
prima sezione civile

Nella procedura promossa con reclamo ai sensi dell'articolo 102 comma 3 R.D. n. 267/42 da

M. R.
G. D.
(entrambi con gli avv. P. S.
avv. L. Remus)

contro

Fallimento F. G. & C.
(avv.
avv. L. Remus)

la Corte, composta dai magistrati

dott. Pier Giorgio Dessi

dott. Donato Pianta

dott. Antonietta Miglio

presidente
consigliere
consigliere rel.

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27/10/2010, ha pronunciato il seguente

DECRETO

premessi:

Il Tribunale di Bergamo, su istanza del curatore del fallimento Ital sas, osservato che dagli atti risultava la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, con decreto in data 15/7/2010, ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali;

avverso il suddetto decreto hanno proposto reclamo Gi. D. e M. R. chiedendo l'annullamento del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare ex art. 102 L.F. e che venisse disposta la verifica dei crediti insinuati allo stato passivo.

A sostegno del reclamo gli istanti, dipendenti della ditta L. A. nei cui confronti vantavano credito per retribuzioni non corrisposte, assumono: che la suddetta ditta era stata trasformata nella L. i sas di G. io S. e C. e che quindi essa aveva assunto la denominazione di F.G.S. Sas di F. G. C. e quindi quella di Ital sas di F. G. e C., dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo insieme a L. P. G. Si a e F. G. che il Tribunale di Bergamo su istanza di altri lavoratori in data 25/4/2010 aveva pronunciato sentenza di fallimento della Ital e dei soci personalmente; che essi reclamanti avevano presentato tempestivamente le domande di ammissione allo stato passivo; che il mancato espletamento del procedimento di accertamento dello stato passivo fallimentare recherebbe loro pregiudizio perché in tal caso sarebbe preclusa la possibilità di presentare all'INPS la domanda di pagamento da parte del Fondo di Garanzia in relazione al mancato accertamento dei loro crediti. Si è costituito il Fallimento in persona del curatore che ha chiesto il rigetto del reclamo con rifusione delle spese.

Il resistente a sostegno della richiesta ha richiamato la sentenza Cass. 22/5/2007 n. 11945, secondo cui il lavoratore non sarebbe estromesso dalla possibilità di accedere alle provvidenze del Fondo di Garanzia perché egli ha la possibilità di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis.

A ciò ha aggiunto che la stessa circolare dell'Inps, richiamata ex adverso, n. 32 del 4/3/2010 al

paragrafo 3 prevede che il lavoratore possa richiedere l'intervento del Fondo purché il credito risulti accertato ex art. 2, V comma L.297/82.

Ritenuto:

il reclamo è fondato sull'asserito pregiudizio derivante dal mancato espletamento del procedimento di accertamento dello stato passivo che determinerebbe in capo agli istanti, creditori nei confronti di Ital sas delle retribuzioni, delle indennità contrattuali e del TFR perché, nella prospettazione fatta, esso precluderebbe loro la possibilità di presentare all'INPS la domanda di pagamento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso INPS a norma della L. 297/82, secondo la circolare n. 32/2010.

La Corte osserva peraltro che la stessa circolare richiamata dai reclamanti sconfessa il loro assunto, volta che dalla mera lettura del paragrafo 3 si apprende che anche "in assenza del procedimento di accertamento del passivo (art.102 comma 1 L.F) il lavoratore potrà chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato in base all'articolo 2 comma 5 L. n. 297/82.

Nello specifico, prosegue la circolare, il lavoratore al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: copia di un documento di identità personale; originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con cui il credito di lavoro è stato riconosciuto; copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo; copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ha deciso di non procedere alla verifica del passivo; copia autentica del decreto di chiusura della procedura concorsuale; copia autentica del verbale di pignoramento negativo; visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro; certificato di residenza del datore di lavoro; mod. TFR.

Si tratta di documentazione facilmente reperibile a cura del lavoratore e, quanto alla costituzione di titolo giudiziario esecutivo, la legge offre per i crediti da lavoro dipendente, una procedura estremamente rapida, e quindi poco onerosa, quale quella ingiuntiva, che, se fosse stata attivata, invece di reclamare, come nel caso di specie si è fatto, il provvedimento di non luogo a procedere dell'accertamento del passivo, avrebbe già consentito ai lavoratori di munirsi del titolo necessario per accedere al Fondo.

È quindi escluso che possa ipotizzarsi alcuna violazione a principi costituzionali, paventati nel corso della discussione all'udienza del 27/10/2010 dal difensore dei reclamanti, potendosi profittare, viceversa, un contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, nel tenere aperta una procedura fallimentare pur nella avvenuta constatazione di mancanza di attivo.

La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 22 maggio 2007 n. 11945), non recentissima, e quindi consolidata, e certo più autorevole di quella richiamata dai reclamanti, Tribunale di Milano 27/9/2007, concorda del resto con l'opinione espressa da questo giudice, come dalla massima che di seguito si riporta: "in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l'INPS richiede, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 l. n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo. Ove la suddetta ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, il lavoratore che intenda chiedere l'intervento del fondo di garanzia ha l'onere di procedere preventivamente, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 2, ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis con la chiusura del fallimento".

Il reclamo va quindi respinto con conferma dell'impugnato decreto.


Quanto alle spese, questa Corte reputa di derogare in via del tutto straordinaria al principio della soccombenza rinvenendo nelle condizioni dei creditori, lavoratori dipendenti, nella natura del credito, retribuzioni, TFR, quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono di fare ricorso alla compensazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

rigetta il reclamo proposto da G. De ... e M. R. ... avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 15/7/2010, decreto che conferma; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Brescia, 27 ottobre 2010

il Presidente



III CASO.it

COMUNE DI ...
17 NOV. 2010
IL CANCELLIERE C1
De Troia ...